

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOSCHI, ALIVERTI, FONTANA Elio, MANCIA, CARDINALE, FONTANA Walter, VETTORI, PERUGINI, CAPPELLI, DUÒ, CARTA, GIACOVAZZO, GOLFARI, LEONARDI e DE CINQUE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1991

Disposizioni concernenti il Fondo centrale di garanzia istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo presso la Banca nazionale del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Le già precarie condizioni del nostro settore turistico si sono fortemente aggravate a seguito dei noti eventi bellici nel Medio Oriente, che stanno determinando una già prevista riduzione di arrivi e di presenze turistiche per l'anno in corso tra il 40 e il 50 per cento rispetto al 1990.

Tale oggettiva previsione rischia di mettere in crisi importanti componenti dell'economia turistica del Paese, con in primo luogo gli operatori di imprese medio-piccole che costituiscono - anche dal punto di vista dell'occupazione - l'ossatura del tessuto turistico nazionale.

Risaputo, peraltro, che la crisi del settore è fondamentalmente di carattere strutturale, è necessario predisporre interventi che, oltre all'emergenza, costituiscano valido incentivo agli operatori per investimenti

capaci di riqualificare il ricettivo alberghiero ed extra alberghiero, per una competizione vincente sui mercati internazionali della domanda.

È a questo fine che sottoponiamo al vostro esame il presente disegno di legge, che consente - senza oneri per lo Stato - l'estensione della copertura del rischio di cambio su finanziamenti in valuta agli operatori del comparto turistico-alberghiero, ivi compresi impianti sportivi e di servizi complementari, disponendo di un fondo di riserva presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo della Banca nazionale del lavoro (SACATS - BNL) che, per buona parte, è stato realizzato mediante l'introito della soppres-
sa imposta di soggiorno.

Infatti, la legge 12 marzo 1968, n. 326 (articolo 7), ha istituito presso la Sezione

autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro un Fondo centrale di garanzia destinato a coprire gli oneri derivanti:

dalla concessione di una garanzia sussidiaria, entro il limite massimo del 50 per cento delle perdite accertate, su mutui da concedersi ai beneficiari delle provvidenze disposte dalla legge 12 marzo 1968, n. 326, qualora non sia possibile la concessione di ipoteca sull'immobile del beneficiario stesso o di terzi;

da eventuali perdite su mutui concessi ai sensi del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, ed ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 481.

Le dotazioni finanziarie del Fondo sono costituite:

1) dalle disponibilità del soppresso «fondo speciale» previsto dal regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561;

2) dalle disponibilità del soppresso «fondo particolare» costituito ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 481;

3) dalle quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera a), della legge 4 marzo 1958, n. 174;

4) dalle somme per interessi maturati sulle disponibilità del Fondo;

5) dal 50 per cento delle eventuali somme recuperate dagli istituti finanziatori nei confronti dei mutuatari dopo l'avvenuta operatività della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia.

Le disponibilità del Fondo, che devono essere investite in titoli emessi o garantiti dallo Stato e che per un'aliquota non superiore al 50 per cento possono essere investite in obbligazioni emesse dalla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, presentano alla data del 31 dicembre 1990 un saldo attivo di circa 66 miliardi.

La Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, in conformità alle disposizioni della legge 18 luglio 1984,

n. 360, è attualmente regolata dal nuovo statuto approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, in data 4 aprile 1987, ed ha assunto la denominazione di Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo (SACATS).

La Sezione ha per scopo l'esercizio del credito a medio o lungo termine a favore di soggetti che, singolarmente od in forme associate, svolgono attività economiche nel comparto delle attività alberghiere e turistiche, ivi compresi gli stabilimenti termali e balneari, gli impianti complementari dell'attività turistica e comunque atti a favorirne lo sviluppo, nonché gli impianti sportivi e ricreativi.

La SACATS, per l'esercizio dell'attività creditizia, può, tra l'altro, assumere prestiti, anche all'estero, in lire ed in valuta.

Del pari può accordare finanziamenti sia in lire che in valuta con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

In relazione a quanto precede, poichè appare opportuno favorire l'erogazione, da parte della SACATS e degli altri istituti all'uopo abilitati, di finanziamenti in valuta agli operatori del comparto turistico-alberghiero, ed in genere ricettivo e sportivo, senza peraltro che essi debbano assumere, oltre determinati limiti, il rischio di cambio della valuta mutuata, si ritiene utile estendere le finalità istituzionali del Fondo centrale di garanzia, istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, consentendone l'utilizzazione, fino al limite del 50 per cento delle disponibilità *pro tempore*, per la copertura dei rischi di cambio sui prestiti in valuta, in misura eccedente il 2 per cento per i prestiti in *European currency unit* (ECU) od in misura eccedente il 3 per cento per i prestiti in altre valute. Tanto più, se si tiene conto che tale previsione non comporta alcun costo e, d'altro canto, consente di impiegare risorse già esistenti, fino ad ora largamente inutilizzate.

Per questi motivi si confida che il Parlamento voglia tradurre sollecitamente in norme di legge questo provvedimento capace di concorrere - assieme ad altri - al rilancio del movimento turistico nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Fondo centrale di garanzia, istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo (SACATS) della Banca nazionale del lavoro è destinato, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare, tempo per tempo, a garantire il rischio di cambio sui finanziamenti accordati in valuta, secondo le loro norme statutarie ed i correlativi provvedimenti agevolativi, dalla Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo e dagli altri istituti ed aziende di credito indicati nel decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989. La garanzia si applica a copertura delle variazioni eccedenti il 2 per cento nel caso di erogazione di prestiti in ECU, ed a copertura delle variazioni eccedenti il 3 per cento nel caso di erogazione di prestiti in altra valuta.

2. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità d'attuazione per l'operatività della garanzia.